



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



**A C
E R** AZIENDA
CASA
EMILIA
ROMAGNA
FERRARA

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONTRATTO D'APPALTO-Scrittura privata. Rep. int. n.5/2025 del 19/11/2025

per l'esecuzione dei lavori di "PNRR Missione 5 Componente 2 Linea 1.1.2 - progetti di autonomia per gli anziani non autosufficienti. Realizzazione di n. 7 impianti ascensore presso il complesso denominato "76 alloggi". Via Dell'Industria 20-22, via Argante 4-13-15, p.le Re Torrismondo " C.U.P. B74H22000200001 - CIG B8A45618FA

stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 7/3/2025, n. 82, mediante scrittura privata, tra le seguenti parti:

- a) Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Ferrara, con sede legale in Ferrara c.so V.Veneto n°7 codice fiscale e partita IVA 00051510386, rappresentata dal dott. Michele Brandolini, nato a Codigoro (FE) il 12/02/1968, domiciliato per la carica presso la stessa azienda, in qualità di Direttore a quanto *infra* autorizzato in forza di diposizione statutaria (di seguito denominata stazione appaltante);
- b) l'impresa IES s.r.l., con sede legale in Roma, Via Ferdinando Liuzzi codice fiscale e partita IVA 13533511005, rappresentata dal sig. Faraggiana Carlo Maria, nato a Roma il 01/12/1992, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO CHE

- a) a seguito di procedura aperta di affidamento, indetta per conto della stazione appaltante da Intercent-ER con propria Determinazione n. 528 del 24/07/2025, l'appaltatore risulta aggiudicatario dei lavori: "PNRR Missione 5 Componente 2 Linea 1.1.2 - progetti di autonomia per gli anziani non autosufficienti. Realizzazione di n. 7 impianti ascensore presso il complesso denominato "76 alloggi". Via Dell'Industria 20-22, via Argante 4-13-15, p.le Re Torrismondo".
- b) in seguito ad offerta di ribasso percentuale equivalente al 18,454 % sull'importo a base di gara, alle condizioni tutte risultanti dal provvedimento di aggiudicazione ossia la Determinazione di Intercent-ER n. 706 del 29/9/2025;
- c) le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità delle aree, come accertata dal RUP a termini dell'art. 6, c.2.lett. b) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. ed attestata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 1, c.2, lett.a) e b) dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs;

CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati; in particolare all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti*

pubblici" (di seguito, per brevità, "Codice dei Contratti") e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'importo dei Lavori sopra indicato è composto dalle seguenti categorie di qualificazione e relativi importi e classifiche (da bando di gara):

CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Classifica	Descrizione	Importo	%
OG01	II	Edifici civili e industriali	375 441,89	60.78

CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Cod.	Classifica	Descrizione	Importo	%
OS04	II	Impianti elettromeccanici trasportatori	242 083,66	39.22

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 516.417,06 (diconsi euro cinquecentosedicimilaquattrocentodiciassette/06) di cui:
 - a) euro 446.786,20 per lavorazioni;
 - b) euro 69 630,86 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; si richiamano, a questo riguardo, le disposizioni di cui all'art. 31, c.1, secondo periodo, dell'Allegato I.7 al Codice, come modificato ad opera del D.Lgs. n. 209/2024.
Il contratto è stipulato "parte a corpo" (lavori) e "parte a misura" (oneri della sicurezza).

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione - Direzione del cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto s'intenderà risolto qualora le transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario e postale.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati nei termini e con le modalità stabilite **agli artt. 10 e 13 del presente contratto**, previa emissione di fattura elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (Sdi) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i;
3. Le fatture elettroniche dovranno riportare le indicazioni che verranno fornite alla consegna dei lavori. Le fatture dovranno comunque contenere le indicazioni relative a:
 - gli estremi esatti del progetto di riferimento;
 - l'indicazione:

NextGeneration EU – Finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 “Inclusione e Coesione”
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti” Sub-investimento

- 1.1.2 “Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani”;
4. L'appaltatore conduce i lavori personalmente.
 5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, diplomato/laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto oppure perito industriale o geometra, dovrà essere persona di provata esperienza. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori risultante dal relativo processo verbale.

Articolo 7. Penali per ritardo e per inadempimento.

1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 5.164,17;
2. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile, viene applicata una penale nelle modalità di cui all'art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Anche in caso di applicazione delle penali di cui al punto 1, resta salva la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 C.C.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori secondo quanto stabilito all'art. 121 del Codice dei Contratti e dall'art. 8 dell'Allegato II.14.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri imposti da disposizioni di legge o di regolamento, nonché ogni onere, adempimento o accorgimento necessari all'esecuzione dei lavori in conformità al progetto esecutivo, alle restanti disposizioni contrattuali, ai piani di sicurezza ed alle regole dell'arte.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare i dispositivi normativi di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021, obbligandosi a riservare all'occupazione giovanile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Articolo 10. Anticipazione del corrispettivo - Contabilizzazione dei lavori e

pagamento.

1. L'appaltatore ha diritto all'anticipazione del corrispettivo contrattuale, nella misura del 20% del suddetto corrispettivo; trovano applicazione, a tal fine, le disposizioni di cui all'art. 125, c.1 del Codice dei contratti.
2. all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto è riportata la Tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee, con indicazione del relativo importo e dell'aliquota percentuale di ciascuno, riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, come dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e, in particolare, dell'art. 12 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti; il pagamento del corrispettivo avviene con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, previa emissione di apposito Certificato di pagamento ex art. 125 del Codice dei Contratti.
2. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11. Revisione dei prezzi.

1. Si applica la clausola di revisione prezzi stabilita dal capitolato speciale d'appalto, in ossequio al disposto di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2-bis del Codice dei

- Contratti.
2. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto ai sensi del precedente punto 2.
- Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia.
 2. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti o ai diversi termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Art. 14. Ultimazione dei lavori

1. A seguito della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, a termini dell'art. 1,c. 2, lett. t) dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti. Qualora, alla scadenza del termine di ultimazione di cui all'art. 6 del presente contratto i lavori non risultino ultimati, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste all'art. 7 del presente contratto per il caso

di ritardata esecuzione.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato all'art. 6 del presente contratto è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, in conformità al disposto di cui all'art. 126 c. 2 del Codice dei Contratti e all'art. 2.17 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo - garanzia.

1. Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei Contratti, il certificato di collaudo è emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione III dell'Allegato II.14 al Codice.
2. Qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all'appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del collaudo/della regolare esecuzione si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine.
3. L'appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto per due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione tutti gli impianti e opere realizzati; l'appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei

guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante può risolvere il presente contratto in tutte le ipotesi indicate all'art. 122 del Codice dei Contratti; Trova applicazione l'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 122, c.1, lett. c) del Codice dei Contratti, qualora sia stata disposta l'aggiudicazione alle condizioni previste all'art. 99, c.3-bis del Codice medesimo e, a seguito del successivo controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, ferma restando la responsabilità per le false dichiarazioni rese dal medesimo, si procede alla risoluzione/recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 17. Riserve dell'appaltatore.

1. Per la formulazione e trattazione delle riserve dell'appaltatore, trova applicazione il regime decadenziale previsto all'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.
2. Le riserve sono iscritte **a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio** dell'appaltatore. In ogni caso, sempre **a pena di decadenza**, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono

rinunciate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice dei Contratti (Accordo bonario), commi da 2 a 6.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del par.1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il successivo punto 3.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. In forza dell'art. 11 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. L'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11, c.3, del Codice dei Contratti, il differente contratto collettivo dal medesimo usualmente applicato che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
3. La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, **compresa la cassa edile**. In ogni caso, **sull'importo**

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine suddetto, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
7. **Trovano applicazione, in relazione al presente appalto, le disposizioni di cui all'art. 8 comma 10-bis del Decreto Legge n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e il D.M. n. 143/2021, in materia di verifica della congruità della manodopera.**

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato o al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al precedente punto 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 «Nuovo Codice antimafia» si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 22. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.
3. Tutte le operazioni finanziarie relative al contratto in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 2, e dovranno

essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
5. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 119 del Codice dei Contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in ossequio al menzionato art. 3, L.136/2010 (comma 8).

Articolo 23. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 120, c.1, lett. d) del Codice dei Contratti. È altresì nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate; le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura prevalente (ossia superiore al 50% del relativo importo).
2. Salvo quanto sopra indicato, i lavori oggetto del presente contratto possono essere affidati in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti;
3. I contratti di subappalto saranno stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119, c. 11, del Codice dei Contratti.
5. Ai sensi dell'art. 119 c. 17 del Codice dei Contratti, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).
6. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per le pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui all'art.47, co. 2, 3 ,3-bis e 4, del D.L. 77/2021 (in relazione agli obblighi di cui al comma 4, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione giovanile espressamente indicate nel capitolo).

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria per l'importo di euro 47.649,80, pari al 5% per cento dell'importo del presente contratto (polizza Groupama n.T-1578563 ag. Nocera) .
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del suddetto certificato.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti e di cui

allo schema allegato al D.M. Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, ovvero, qualora adottato, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, inclusi danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà o di proprietà della stazione appaltante, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione per i danni di cui al comma 1, conforme allo schema tipo 2.3. del Decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193, ovvero, qualora adottato, allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La copertura assicurativa deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma messi a disposizione dell'offerente in sede di gara, il capitolato e il computo metrico estimativo a mente dell'art. 18, c.1, ult.,per., e gli elaborati del progetto esecutivo e i piani di sicurezza secondo le disposizioni di cui all'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare del Decreto legislativo 31/3/2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Circa l'ammontare dei diritti di segreteria si rinvia alla Tabella pubblicata sul sito web aziendale al percorso *Homepage/Ammin.Trasparente/Tabella diritti di segreteria-*.
2. L'imposta di bollo sul contratto e i suoi allegati è assolta una tantum al momento della stipula del presente contratto in conformità all'Allegato I.4 al Codice nella misura risultante dalla Tabella allegata e con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo Allegato (istruzioni dell' Agenzia delle Entrate con determinazione direttoriale prot.240013/2023)
3. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della stazione appaltante.
4. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ed è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell' art.18 co.1 d.lgs.36/2023

Articolo 29. Trattamento dei dati

1. Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento dell'attività (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge).
2. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento 679/2016 G.D.P.R. rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati.
3. Il Titolare del Trattamento è ACER FERRARA.

4. Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati

Personalni: AP&Partners srl con sede legale in Ferrara c.so Giovecca 82.

Letto, confermato e sottoscritto in maniera digitale ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i.-.

ACER Michele Brandolini

IES s.r.l. Faraggiana Carlo Maria

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 7 (Penali per ritardo e per inadempimento – Pretese dell'appaltatore), 8 (Sospensioni o riprese dei lavori), 16 (Risoluzione del contratto), 17 (Controversie), 18.3 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – trattenute / escussione garanzia), 22 (Subappalto – limiti quantitativi) del presente contratto